



Comune di Casamassima
(Città Metropolitana di Bari)
Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche

Prot. nr. _____

Casamassima, _____

**Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare**
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 Roma
CRESS@PEC.minambiente.it

**Alla Regione Puglia Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana**
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via GENTILE 52
70126 BARI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

E p.c.
Città Metropolitana di Bari
protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Comune di Acquaviva
protocollo.comuneacquaviva@pec.it

Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia - Ufficio provinciale Agricoltura Bari - Servizi Territoriali
upa.bari@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Sede Puglia
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

ARPA Puglia
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Segreteria Comitato VIA Regionale
m.mafrica@regione.puglia.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

p.c. al Sig. SINDACO del Comune di Casamassima
Avv. Giuseppe NITTI
SEDE

Oggetto: **ID: 5756.** Parco Eolico da realizzare nei comuni di Acquaviva delle Fonti (BA) e Casamassima (BA), costituito da 15 WTG per una potenza complessiva pari a 90 MW".
Proponente società Enel Green Power Italia S.r.l..
Parere ai sensi del comma 3 secondo periodo dell'art. 24 D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..

1. PREMESSA

Con nota prot. n. 19416 del 24.02.2021 (acquisita dal Comune Casamassima al prot. n. n. 3801 del 25.02.2021) il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha comunicato la procedibilità, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., per un "Parco Eolico da realizzare nei comuni di Acquaviva delle Fonti (BA) e Casamassima (BA), costituito da 15 WTG per una potenza complessiva pari a 90 MW" proposto dalla società Enel Green Power S.r.l..

Con la medesima nota il Ministero ha chiesto la pubblicazione di un apposito avviso all'Albo Pretorio comunale.

Il Comune di Casamassima ha provveduto a pubblicare all'Albo Pretorio comunale al n. 373 del 08.03.2021, l'Avviso trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.

Con nota proprio protocollo AOO_089_2949 del 03.03.2021, acquisita dal Comune di Casamassima al prot. n. prot. n. 4220 del 03-03-2021, la Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali, ha invitato quest'Amministrazione a voler esprimere il proprio parere di competenza.

Il progetto consiste nella realizzazione di un parco eolico composto da n. 15 aerogeneratori (di cui 6 nel territorio del Comune Acquaviva delle Fonti e 9 nel territorio del Comune di Casamassima) ciascuno con una potenza nominale pari a 6 MW e di altezza massima pari a 200 mt, per una potenza complessiva di 90 MW.

Il presente parere viene reso dallo scrivente, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione del Territorio Infrastrutture ed OO.PP. giusto Decreto del Sindaco n. 92 del 02.11.2020.

2. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

I nove aerogeneratori del Parco eolico WTG 02, WTG 03, WTG 05, WTG 06, WTG 09, WTG 12, WTG 13, WTG 14, WTG 15 saranno ubicati nel quadrante a Sud Ovest dell'abitato a confine con il Comune di Acquaviva.




Figura 1 - Localizzazione degli impianti – stralcio elaborato di progetto GRE_EEC_D_25_IT_W_14622_00_053_00

3. COMPATIBILITA' CON IL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE

La realizzazione dei nove aerogeneratori e della sottostazione è prevista in zona EN agricola dello strumento urbanistico vigente, il Piano Regolatore Generale approvato definitivamente con Delibera G. R. nr. 340 del 10 Aprile.

Le zone agricole EN sono disciplinate dall'art. 2.05 e 2.06 delle NTE del P.R.G. Vigenti così come di seguito integralmente riportate:

ART. 2.05 – ZONE PRODUTTIVE: SUDDIVISIONE E NORME GENERALI

1. Le zone produttive si suddividono in:

- zone "E" per attività primarie di tipo EN, ET, ER, EZ;
- zone "D" per attività industriali, artigianali, commerciali e assimilate (interventi produttivi, DIP) e per attività di deposito/movimentazione connesse per il trasporto intermodale di persone e merci (DIT).

Tali zone sono principalmente destinate all'agricoltura, all'industria/artigianato/commercio7trasporti ed ai servizi per le imprese; da tali zone è esclusa la residenza ad eccezione degli alloggi destinati alla custodia.

2. Nelle zone E le nuove costruzioni, sia produttive sia abitative, sono ammesse per soddisfare necessità della produzione agricola; in assenza di specifici strumenti (piano zonale o simili), tali necessità devono risultare da piani di utilizzazione o di sviluppo aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitino sia l'utilizzazione delle costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove; per gli interventi connessi con le attività agrituristiche, il progetto deve fare specifico riferimento anche ai contenuti della L.R. n.34/22.05.1985, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PRGC individua.
3. Per gli insediamenti produttivi non connessi alle attività agricole, già presenti nelle zone EN alla data di adozione del PRG, sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione; è consentito l'aumento esistente nella misura massima del 10% per esigenze tecnologiche e/o di servizio.
4. Nelle zone D la costruzione dei volumi residenziali, quando consentita, è ammessa soltanto se contemporanea o successiva alla costruzione dei volumi per le attività produttive.
5. Nelle zone E sono altresì consentiti gli interventi finalizzati al recupero ed al riuso del patrimonio esistente anche mediante ristrutturazione. Per gli interventi su edifici sottoposti dal PRG a tutela paesaggistica (sono quelli individuati dalla tavola D.1) oppure vincolati ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 1089/1939, vale quanto riportato al punto 2 dell'art. 2.07.

ART. 2.06 – ZONE PER ATTIVITÀ PRIMARIE DI TIPO EN

1. Le zone per attività primarie di tipo EN sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione.
2. In esse sono ammesse attività industriali connesse con l'agricoltura, con l'allevamento non intensivo del bestiame, con le industrie estrattive, con i depositi di carburanti, con le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, discariche di rifiuti solidi e simili.
3. La edificazione, subordinata al rilascio di concessione edilizia, deve rispettare le prescrizioni generali di cui al precedente articolo, quanto nell'art.2.2 lettera D), e quelle seguenti.
4. Parametri insediativi:
 - Sf – superficie fondiaria minima (vignale): mq. 6.300;
 - Iff – indice di fabbricabilità fondiaria; 0,05 mc/mq, di cui 0,03 mc/mq destinati alla residenza di servizio;

Rc – rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 2% della Sf.

-H – altezza massima: ml 8, salvo costruzioni speciali;

Dc – distanza dai confini: min ml 10,00;

Df – distanza tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;

Ds – distanza dal ciglio delle strade: comunali, minimo ml 10,00; provinciali, regionali e statali, secondo DIM 01.0868;

US – le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, vanno monetizzate in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia (vale per tutte le tipologie di zone E).

5. Nella localizzazione e nella disciplina delle attività estrattive, va fatto esplicito riferimento anche ai contenuti della L.R. n. 37/22.5.1985, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PRGC individua.
6. Nel caso di interventi di imprenditori singoli od associati, per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ivi compresi caseifici, cantine e frantoi, non collegati alle conduzioni del fondo su cui sorgono, è ammesso (al sol fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità) l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cure e spese del richiedente, purché ricadenti nel territorio comunale.
7. In questa zona EN è consentita la installazione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X), e serre con copertura permanente (tipo Y).
8. Nella zona EN è consentita la sistemazione del terreno per attività sportive che si svolgono in spazi naturali, quali il "golf" e la "corsa di orientamento", che che non modificano l'assetto del terreno consentendo sia la continuazione di attività di tipo sgricolo sullo stesso, sia l'immediata sua rimessa a coltura.
9. Nella zona EN sono insediabili le imprese agricole considerate "insediamenti civili" (Disposizione MM LL PP 08.05.1980) che, pur dando luogo a scarichi terminali, abbiano le seguenti caratteristiche:
 - a. Imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o silvicoltura;

- b. Imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- c. Imprese dedite ad allevamenti agricoli o simili che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno un ettaro di terreno agricolo per 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- d. Imprese di cui ai precedenti punti a, b, che esercitano anche attività di trasformazione e valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno i 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.

In definitiva, le zone agricole EN sono destinate essenzialmente alle attività ed agli insediamenti finalizzati allo sviluppo ed al recupero del patrimonio produttivo agricolo, forestale e zootecnico.

4. COMPATIBILITA' CON IL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)

L'intervento non appare coerente con le Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile elaborato 4.4.1 parte prima del PPTR approvato con DGR n. 1162 del 26 luglio 2016 (BURP n. 94 suppl. del 11.08.2016), con le quali si suggerisce la localizzazione di impianti eolici di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, nelle aree agricole di mitigazione, in prossimità dei bacini estrattivi.

Tale circostanza non è affatto verificata nel caso di specie.

5. COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

L'area di progetto, con particolare riferimento alle zone afferenti la realizzazione degli aerogeneratore WTG02, WTG03, WTG05, WTG06, WTG12 ricade in gran parte nella zona di protezione speciale idrogeologica di tipo B del Piano di Tutela della Acque (PTA) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009 ed aggiornato con DGR n. 1333 del 16/07/2019, ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 152/06.

Le zone di tipo B sono aree a prevalente ricarica, caratterizzate da sistemi carsici evoluti e interessate da un livello di antropizzazione modesto ascrivibile allo sviluppo delle attività agricole produttive, infrastrutturali.

L'art. 52 definisce le misure specifiche per tali aree. In particolare si precisa che per le ZPSI di tipo B deve essere assicurata la difesa, la tutela, la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici di deflusso e ricarica, nonché la qualità dei corpi idrici, e pertanto è vietato:

- a. la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, con specifico riferimento alla ricarica naturale della falda, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
- b) i cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica o applicando criteri selettivi di buona pratica agricola;
- c) lo spandimento di fanghi e compost;
- d) la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;
- e) l'utilizzo intensivo (a calendario) di fitofarmaci e pesticidi per le colture in atto;
- f) l'apertura ed esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani non inserite nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani, adottato con DGR n. 1482 del 2 agosto 2018.

Le opere di captazione, adduzione idrica e derivazione sono subordinate al parere vincolante dell'AdB.

Il progetto prevede la realizzazione di superfici impermeabilizzate (sottostazione, fondazione dell'aerogeneratore sarà in calcestruzzo armato, con pianta di forma circolare di diametro $D_e = 24,50$ m, che, a parere dello scrivente ufficio, modificano il regime naturale delle acque, con particolare riferimento alla ricarica della falda.

6. CONCLUSIONI - PARERE

Per tutto quanto sopra riportato, esaminata la documentazione messa a disposizione sul sito web della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM al seguente indirizzo:

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7696/11160>

si esprime, ai sensi dell'art. 21 della L.R: n. 56/80 e s.m. e i., parere non favorevole per le seguenti ragioni:

- L'intervento non appare coerente con le Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile elaborato 4.4.1 parte prima del PPTR approvato con DGR n. 1162 del 26 luglio 2016 (BURP n. 94 suppl. del 11.08.2016), con le quali si suggerisce la localizzazione di impianti eolici di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone

produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, nelle aree agricole di mitigazione, in prossimità dei bacini estrattivi.

- Le ridotte distanze degli aerogeneratori WTG 06 dalla strada comunale Pezzafina, WTG 05 dalla strada vicinale Tarantina, WTG 03 dalla strada comunale via Cardo Diritta (foglio 51 ptc n.329, 277,299), WTG 03 dalla strada comunale via Vecchia Gioia (foglio 58 e foglio 60 cappella mons. S. Francesco) non sembrano garantire la dovuta sicurezza agli utenti della strada stessa.
- La rete viaria comunale e provinciale esistente non sembrano consentire il transito degli automezzi che dovrebbero trasportare le strutture necessarie per l'impianto a farsi, né sembra auspicabile l'allargamento delle stesse in aperto contrasto con la vocazione agricola del territorio;
- Il progetto prevede la realizzazione di superfici impermeabilizzate (sottostazione, fondazione dell'aerogeneratore sarà in calcestruzzo armato, con pianta di forma circolare di diametro $D_e = 24,50$ m), che modificano il regime naturale delle acque, con particolare riferimento alla ricarica della falda (vietate dal Piano di Tutela delle Acque).
- La documentazione di progetto, non descrive sufficientemente l'effetto visivo contrariamente a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- Non viene presa in considerazione in alcun modo la tutela degli elementi caratterizzanti il paesaggio rurale quali trulli, masserie, muretti a secco, ecc.
- Non è presente alcuno studio acustico per quanto riguarda il rumore generato dalla rotazione degli aerogeneratori, con particolare riferimento agli effetti negativi sulla salute umana e non solo;
- Contrariamente a quanto disposto nell'art. 12 comma 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che così recita: *"Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14"*, nell'ubicazione del Parco Eolico in esame, non sono state tenute in conto le disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della

biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8.

In particolare il territorio di Casamassima sarebbe notevolmente danneggiato dall'insediamento dell'impianto eolico che non tutelerebbe l'estensione dei terreni agricoli circostanti necessaria in quanto gli stessi hanno carattere seminativo danneggiando tra l'altro l'attività di pascolo e quindi la produzione dei prodotti tipici caseari del territorio data la presenza di masserie.

La relazione di progetto sul paesaggio agrario, elaborato *GRE.EEC.R.26.IT.W.14622.00.033.00*, non prende in considerazione questo aspetto molto importante per lo sviluppo socio-economico della comunità casamassimese, che in questi anni ha punto molto sulla valorizzazione di questo prodotto.

Casamassima, 18.03.2021

**Il Responsabile del Servizio Gestione del
Territorio Infrastrutture ed OO.PP.
Ing. Nicola RONCHI**



The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Nicola Ronchi". Below the signature is a blue circular official stamp. The stamp contains the text "UNIVERSITÀ DEL SALENTO" at the top, "DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA" on the left, "SERVIZIO TECNICO" at the bottom, and "CASA MASSIMA" on the right. In the center of the stamp is a crest or coat of arms.